REGOLAMENTO

Art. 6

Uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica

Gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro ed i Sottosegretari di Stato hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione. Il Capo di Gabinetto coordina l'intera attivita' di supporto del Ministro. Sono uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica: l'Ufficio di gabinetto; l'Ufficio legislativo; la segreteria particolare del Ministro; l'Ufficio del portavoce del Ministro; le segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Alle dirette dipendenze del Ministro opera, in posizione di autonomia, il Servizio di controllo interno, nonche' la commissione tecnica della spesa pubblica di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. Il Ministro puo' istituire una segreteria tecnica, coordinata con le modalita' di cui al comma 1. Gli uffici di cui ai commi 2 e 3 costituiscono un unico centro di responsabilita'. L'Ufficio legislativo provvede allo studio e alla progettazione normativa, alla consulenza giuridica e legislativa ed al coordinamento generale dell'attivita' degli uffici del Ministero nelle predette materie, in coordinamento con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'Ufficio del portavoce svolge compiti di diretta collaborazione con il Ministro, curando, fra l'altro, i rapporti con il sistema e con gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, anche tematica, con riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministero; promuove e gestisce programmi e iniziative editoriali di informazione isituzionale, anche in collaborazione con i dipartimenti del Ministero.

Versione in vigore dal 5 giugno 1998, non più in vigore dal 12 aprile 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154
Capo	II — Uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica e altre disposizioni

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-154-1998/art-6-uffici-di-diretta-collaborazione-con-l-organo-di-direzione-politica/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it